

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 128

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2006

Modifica all’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di riconoscimento allo straniero dell’elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale

ONOREVOLI SENATORI. - L'immigrazione è un fenomeno di crescenti proporzioni che - in tema di diritti e di doveri - richiede risposte urgenti, ispirate ai principi di solidarietà e di convivenza civile.

Gli stranieri non devono e non possono essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per l'occupazione, ma una straordinaria risorsa per il progresso civile, culturale ed economico della nostra società. Il riconoscimento della ricchezza, certo non solo economica, che dà al nostro Paese la presenza di donne e uomini provenienti da altri Stati, e che risiedono regolarmente in Italia, non può essere disgiunta dal riconoscimento dei diritti giuridici, civili e politici, che rappresentano la precondizione per rendere effettiva la partecipazione dei migranti nella società di accoglienza. È urgente, dunque, la necessità di definire e rafforzare politiche di cittadinanza nei confronti di chi vive, risiede, studia, lavora nel nostro Paese.

Al termine del suo mandato triennale, la Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati ha evidenziato, in un documento presentato al Governo, che le politiche di integrazione in Italia sono all'avanguardia in alcuni settori e in retroguardia in altri.

Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, prevede una serie di norme tese a favorire l'inserimento degli stranieri extracomunitari regolarmente presenti in Italia, anche con misure atte a garantire alcuni diritti fondamentali della persona.

Gli immigrati regolari godono di diritti fondamentali in materia di tutela della maternità e dell'infanzia, di lavoro (anche auto-

nomo), di accesso alle libere professioni e ai diritti previdenziali, in condizioni di parità con i cittadini italiani.

In altre materie, che riguardano fondamentali diritti individuali, il nostro Paese, invece, è tuttora ancorato a concezioni ormai anacronistiche, che non hanno giustificazione rispetto ai principi base di una moderna democrazia.

Una delle gravi lacune - rispetto all'auspicato processo di integrazione nel nostro sistema politico e sociale - consiste nel mancato riconoscimento agli stranieri, che risiedono regolarmente e stabilmente nel territorio nazionale, dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.

L'Italia, infatti, non si è adeguata alla linea di tendenza europea rispetto al diritto di voto, e quindi, alla partecipazione dello sviluppo democratico, non solo nelle consultazioni elettorali nazionali, ma neppure in quelle locali (già previsto, ad esempio, in Spagna e in Belgio).

Il presente disegno di legge, che modifica l'articolo 2 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, è teso ad estendere il diritto di voto attivo e passivo, nelle consultazioni amministrative e nelle altre elezioni locali, agli stranieri che risiedono stabilmente e regolarmente in Italia da almeno cinque anni (come peraltro previsto inizialmente dall'articolo 38, poi soppresso nel corso dei lavori parlamentari, del disegno di legge governativo atto Camera n. 3240 della XIII legislatura, che è divenuto la legge 6 marzo 1998, n. 40), ed è complementare al disegno di legge costituzionale di modifica agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo (atto Senato

n. 2540), presentato dai proponenti al fine di sancire a livello costituzionale tale diritto.

Un'ultima, ma significativa, considerazione: l'interpretazione corrente della nostra Carta costituzionale, sancita anche dalla giurisprudenza, estende i diritti fondamentali a «tutti» e non solo ai «cittadini». Nello stes-

so senso vanno numerose convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, tra cui, in particolare - per quanto riguarda i cittadini dell'Unione europea - il Trattato di Maastricht che sancisce il passaggio da una situazione di «tolleranza» ad un'altra caratterizzata da diritti garantiti a tutti, senza discriminazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

«4-bis. Allo straniero che risiede regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie per le leggi in materia di autonomie locali».

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, con le procedure di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.